



Prot. 9056 del 25/07/2025

ORDINANZA DEL 25.07.2025

OGGETTO: provvedimento urgente emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna. Limitazioni in materia di orari di mescita e apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato degli esercizi di vicinato del settore alimentare e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "In particolare...le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..., in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di ...pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti";

Premesso ancora, che la norma sopra citata contempla la funzione in capo al Sindaco di porre temporaneo rimedio a tali situazioni anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Premesso che la vendita e il consumo di alcolici sono oggetto di attenzione legislativa, come previsto dalla **Legge 30 marzo 2001, n. 125** (legge quadro in materia di alcool)

Richiamato il Decreto Legge 2002/2017 n. 14 Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Città convertito in Legge 18/04/2017 n. 48;

Ritenuto quindi che la norma citata assegna al primo cittadino la competenza ad adottare provvedimenti che vadano a ridurre la capacità e l'effetto disturbante delle attività imprenditoriali collegate a vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, a prescindere dalla tipologia di quanto somministrato/distribuito/erogato, con la dichiarata finalità di renderne compatibile l'esercizio con il presidio di primari diritti dei cittadini attinti;

Atteso che il presente provvedimento del Sindaco, caratterizzato da elementi di contingibilità ed urgenza, quindi di temporaneità;

Dato atto che durante la stagione estiva si prevede un significativo aumento di presenze nel centro cittadino di Grottaminarda, dovuto a eventi pubblici e attività di intrattenimento serale e notturno. Questo aumento comporta rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in particolare nei pressi di locali pubblici e luoghi di aggregazione.

Ritenute attualmente sussistenti ragioni d'urgenza sulla scorta di numerose segnalazioni di cittadini ed interventi di pubblici ufficiali, dai quali emerge l'intensità e l'opportunità di intervento immediato, al fine di evitare ulteriori conseguenze impattanti sulla popolazione residente;

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Visto l'art. 50 del d.lgs n.267/200 ed in particolare il richiamato co. 5, 7 bis e 7 bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 05/08/2008 incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

Vista la L.n. 132/del 2018;



Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n° prot 8677 del 17.07.2025 disciplinante il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza

ORDINA

che su tutto il territorio del Comune

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande concludano le attività di mescita **non oltre le ore 02.00 di ogni giorno** e svolgano la propria attività tra le ore 06.00 e le ore 02.00 di ogni giorno;
- detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **dopo le ore 23.00 di ogni giorno debbano adeguatamente supervisionare l'attività** presso il plateatico eventualmente avuto in concessione, al fine di garantire il rispetto, da parte degli avventori, della quiete e del riposo delle persone;
- detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro le ore 02.00 di ogni giorno debbano cessare sia all'interno che all'esterno del locale qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento nonché l'utilizzo di strumenti musicali oltreché l'impiego di impianti stereofonici eventualmente ivi installati;

E' CONSENTITO

Come da Ordinanza sindacale n°prot 8677 del 17.07.2025 il consumo di bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale o ai tavoli esterni pertinenti o concessi al locale

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 00.00 del lunedì 28 luglio 2025 al giorno 31 agosto 2025 escluso nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 agosto 2025 in occasione dei giorni del "Festone 2025"

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267; Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione;
- portata a conoscenza dei titolari delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande i cui locali insistano sul territorio comunale

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Avellino
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Grottaminarda

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La Polizia Municipale e tutte le **Forze dell'Ordine** vigilano sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza, e in caso di **contravvenzione** saranno applicate le sanzioni previste.



IL SINDACO
Dott. Marcantonio Spira